



Repubblica di San Marino
ISTITUTO SICUREZZA SOCIALE

Borgo Maggiore lì 13 novembre 2014

A Tutti gli Interessati
Loro Sedi

Prot. n. 3102/UC

OGGETTO: Legge 19 Settembre 2014 n. 147 "Disciplina delle Prestazioni di Lavoro Occasionale e Accessorio

Facendo seguito all'emanazione *alla Legge 19 Settembre 2014 n. 147*, si comunica quanto segue:

Art. 5 (Retribuzione) :

1. Il prestatore di lavoro occasionale e accessorio che svolge l'attività di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2 ha diritto al trattamento economico previsto dalle tabelle retributive del Contratto Collettivo di Lavoro del settore a cui afferisce il Datore di Lavoro o, in mancanza di un Contratto Collettivo di riferimento per mansioni specifiche, ha diritto alla retribuzione secondo le tariffe abitualmente in uso. Il prestatore di lavoro occasionale e accessorio che svolge attività di servizio alla famiglia di cui al comma 4 dell'articolo 2 ha diritto almeno al trattamento economico minimo previsto per i lavoratori addetti ai servizi familiari.
2. Le prestazioni di lavoro occasionale e accessorio sono assoggettate esclusivamente al contributo al Fondo Pensioni, dunque al prestatore di lavoro occasionale e accessorio non competono le prestazioni economiche temporanee, gli assegni familiari, l'Indennità Economica Temporanea ed i salari differiti.
3. L'assunzione di lavoratore occasionale e accessorio iscritto alle Liste di Avviamento al Lavoro è esentata dal pagamento dell'80% della contribuzione".

La Legge demanda in alcune sue parti ad un Decreto Delegato attuativo, non ancora emanato, che ne stabilisce gli aspetti applicativi e procedurali, **in questa fase transitoria**, il datore di lavoro potrà provvedere alla compilazione dei cedolini paga e predisporre il modulo di versamento entro il 15 del mese successivo ed il pagamento dei contributi entro il 20 del mese successivo, e successivamente l'Ufficio Contributi provvederà alla registrazione delle informazioni ricevute e a comunicare le eventuali differenze. Nel caso in cui il datore di lavoro non produrrà il suddetto cedolino paga (solo per i dipendenti residenti e non frontalieri), l'Ufficio Contributi provvederà all'emissione del modulo di versamento che verrà inviato all'operatore all'indirizzo e-mail indicato sul modulo di richiesta ed il pagamento dovrà avvenire entro 10 giorni dal ricevimento del modulo.

In caso di ritardato o mancato versamento si applicano le sanzioni previste dalla Legge n. 70/2004 e dall'art. 47 della Legge n. 135/2006.

Per eventuali informazioni ci si può rivolgere ai seguenti recapiti telefonici : 0549-994329 - 0549-994772.

Cordiali saluti.



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Lorenzo Venturini)

SMsm